



COMUNE DI GAETA

Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

ORDINANZA

N.66 del 17/03/2020

Oggetto : EMERGENZA COVID-19 - ULTERIORI MISURE RESTRITTIVE

- c. indice 2297

A. indice 2297

IL SINDACO

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30.01.2020 dell'organizzazione Mondiale della Sanità, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.01.2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di sei mesi, in conseguenza al rischio sanitario connesso all'infezione;

Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad oggetto:"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, m. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- le circolari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- il DPCM del 1 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica del COVID – 19";
- il DPCM del 4 marzo recante "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM DEL 8 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID- 19 applicabili al territorio nazionale";
- il DPCM del 9 marzo 2020 recante " Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che all'art.1 cita che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art.1 del DPCM del 8.3.2020 sono estese a tutto il territorio nazionale";

Considerato il particolare momento che sta vivendo il territorio nazionale con una precarietà della salute pubblica;

Preso atto che le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare la formazione di assembramenti di persone o più in generale lo spostamento che non sia riconducibile a specifiche esigenze o ad uno stato di necessità;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Preso atto che in alcune Città limitrofe sono stati accertati diversi casi di cittadini positivi al virus e, nei confronti di molti, pur in assenza di sintomi, è stata disposta dalla competente ASL di Latina la misura dell'isolamento domiciliare, così come previsto dal protocollo sanitario nazionale;

Rilevato che da controlli effettuati dalle Forze di Polizia ancora numerosi sono i casi di soggetti che continuano a frequentare spazi aperti, strade e spiagge con la motivazione di praticare attività motoria;

Verificata l'impossibilità di ottemperare a quanto disposto dai DPCM 3, 8, 9 e 11 marzo 2020 con particolare riferimento al:

- DPCM 04/03/2020: All.1 lettera d) *"Mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro"*;
- DPCM 09/03/2020 Art. comma 2 *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;

Visto l'invito della Prefettura di Latina del 15/03/2020, volto ad intensificare i controlli in merito all'attuazione delle misure di contenimento in atto con particolare riferimento alle aree in cui si potrebbero verificare situazioni di affollamento come ad esempio spiagge e aree urbane solitamente frequentate;

Ritenuto pertanto necessario disporre ulteriori misure restrittive sul territorio comunale per contenere ogni forma di contatto interpersonale e quindi anche le possibili forme di trasmissione del virus nonché sollecitare il rigoroso rispetto delle prescrizioni disposte dai suddetti provvedimenti governativi evitando ogni forma di spostamento se non per motivi oggettivi ed urgenti ed evitare il più possibile di uscire di casa limitando la possibilità di svolgere attività motoria all'aria aperta solo a coloro che ne hanno bisogno per motivi sanitari, certificati o facilmente certificabili, e nel rispetto delle relative precauzioni e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni;

Considerato che nella Città di Gaeta ci sono diverse aree a rischio assembramenti quali le spiagge, i parchi pubblici ed il Parco di Monte Orlando;

Sentito il Presidente del Parco Regionale Riviera di Ulisse;

Considerato che si è rilevato una irresponsabilità ed anche incoscienza nel comportamento di alcuni cittadini;

Considerato che nella Città di Gaeta risultano presenti una molteplicità di seconde case che potrebbero essere occupate in questo periodo e rappresentare un veicolo di diffusione del virus;

Tenuto conto che non risulta possibile assicurare in maniera certa il rispetto delle prescrizioni emanate dai competenti organi di governo;

Richiamato l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000 che recita ".....In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....";

Ravveduta la necessità di garantire la salute pubblica;

Ritenuto di attivare, in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

Visto il D. LGS. n. 267/2000 T.U.E.L.

ORDINA

DALLA DATA ODIERNA E FINO A NUOVA DISPOSIZIONE

- la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di 10 persone con l'obbligo di utilizzo delle mascherine e rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- la sospensione all'interno del cimitero comunale di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata;
- la chiusura di tutti i parchi, giardini ed aree verdi aperti al pubblico, di proprietà comunale, con o senza recinzione, con divieto di ingresso e di stazionamento all'interno degli stessi;
- il divieto di praticare attività sportive e motorie all'aria aperta, strade e spiagge, che sono consentite esclusivamente a coloro che ne hanno bisogno per oggettivi motivi sanitari, certificati o facilmente certificabili, nel rispetto delle relative precauzioni e nell'immediata vicinanza delle proprie abitazioni;
- il divieto di accesso a tutte le spiagge della Città di Gaeta, predisponendo a cura della Polizia Locale, forze dell'ordine, Capitaneria di porto ed in collaborazione con la Protezione Civile punti di sorveglianza;
- il divieto di accesso all'area protetta del Parco di Monte Orlando, disponendo che i Guardia Parco pongano in essere posti di controllo fissi, durante tutti i giorni della settimana ed in particolare il sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 18, per la tutela della salute dei cittadini nel rispetto di quanto previsto dai DPCM e del Parco stesso;

- il divieto di circolare con qualsiasi mezzo, quali biciclette, motorini, scooter, monopattini ecc, salvo per i motivi espressamente indicati nel DPCM del 11/03/2020 durante tutti i giorni della settimana;
- l'interdizione assoluta in ingresso del transito di persone e veicoli nella Città di Gaeta, salvo per i motivi espressamente indicati nei DPCM;
- la sollecitazione a tutta la cittadinanza ad attenersi rigorosamente alle misure restrittive disposte dai provvedimenti governativi e di non uscire di casa se non per i motivi oggettivi urgenti ed indifferibili così come indicati dei DPCM (lavoro, approvvigionamenti alimentari e salute);
- la sollecitazione a tutta la cittadinanza a procedere a necessari approvvigionamenti alimentari facendo uscire un solo componente del nucleo familiare e, ove possibile, recarsi nei punti vendita più vicini alle proprie abitazioni e avvalersi del servizio consegna a domicilio;

DEMANDA

Al Comando Polizia Locale, alla Capitaneria di porto ed a tutte le altre forze di Polizia presenti sul territorio il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza a:

- Prefettura di Latina;
- Commissariato di P.S. di Gaeta;
- Tenenza dei Carabinieri di Gaeta;
- Gruppo Guardia di Finanza di Formia-Gaeta;
- Capitaneria di porto di Gaeta;
- Parco Regionale Riviera di Ulisse;
- Comando Polizia Locale, il quale è incaricato di predisporre gli adempimenti necessari e conseguenti.

Il Sindaco
Dr. Cosmo Mitrano